



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 24/04/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA e VAS 27 marzo 2013, n. 85**

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di V.I.A. - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 44 MW da realizzare in agro di Troia (FG), loc. "Cancarro" - proponente: Novawind Sud (già Api Holding S.p.A.), con sede legale in via Salaria, 1322 - 00138 Roma.

L'anno 2013 addì 27 del mese di marzo in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con nota del 30.08.2004 acquisita al prot. n. 8767 del 31.08.2004 del Settore Ecologia, la società Api Holding presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del parco eolico oggetto di valutazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 05.07.2005 il progetto veniva assoggettato alle procedure di VIA.

Con nota del 05.02.2009, ed acquisita al prot. n. 1841 del 06.02.2009 del Settore Ecologia, la società API Holding S.p.A. presentava regolare istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al parco eolico oggetto di valutazione.

Con nota acquisita al prot. n. 3004 del 06.03.2009 del Settore Ecologia, la società API Holding S.p.A. trasmetteva copia delle pubblicazioni dell'avviso pubblico di deposito del progetto e del SIA e dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali presso l'Amministrazione comunale di Troia e della Provincia di Foggia.

Con nota acquisita al prot. n. 5195 del 05.05.2009 la società API Holding trasmetteva copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori.

Con nota prot. n. 11743 del 16.10.2009 il Servizio Ecologia comunicava alla società API Holding che, ai sensi della DGR n. 1462 del 01.08.2008 e della successiva DGR n. 2467 del 16.12.2008, l'istanza di VIA deve essere considerata nuova ed autonoma con conseguente valutazione della medesima in ossequio alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione dell'istanza stessa.

Con nota del 02.03.2011, ed acquisita al prot. n. 3266 del 01.04.2011 del Servizio Ecologia, la società API Holding S.p.A. diffidava la Regione Puglia al rilascio del provvedimento di VIA nonché alla conclusione dei lavori della conferenza di servizi.

La API Holding S.p.A. in data 16.06.2011, con ricorso iscritto al R.G. n. 1247/2011 adiva il T.A.R. Puglia - Bari per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulla domanda di autorizzazione unica presentata in data 30.01.2009 nonché sulla presupposta istanza di Valutazione di

Impatto Ambientale presentata in data 05.02.2009. Con sentenza n. 1620/2011 il T.A.R. Puglia - Bari, prendendo atto dell'attività istruttoria in corso presso la Regione Puglia, identificata dalle note prot. n. 8703 del 14.09.2011 e prot. n. 10951 del 15.09.2011 lo dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Con nota prot. n. 8703 del 14.09.2011 il Servizio Ecologia sollecitava la società API Holding a far pervenire il parere dell'AdB Puglia in quanto a seguito di approfondimenti istruttori era stato rilevato che il progetto oggetto di valutazione ricadeva in aree classificate dal PAI a Pericolosità geomorfologica di livello 1 (PG1).

Il Comitato VIA regionale, esaminata la documentazione tecnico-amministrativa depositata dalla società API Holding S.p.A. a corredo dell'istanza di V.I.A., nella seduta del 20.09.2011 sospendeva il proprio parere di competenza, ravvisando la necessità di acquisire il parere dell'AdB Puglia, indispensabile e propedeutico alla definizione dell'istruttoria di compatibilità ambientale.

Con nota del 27.09.2011, ed acquisita al prot. n. 9200 del 04.10.2011 del Servizio Ecologia, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo convocava per il giorno 27.10.2011 la conferenza di servizi per l'esame del progetto oggetto di valutazione.

Con nota del 31.10.2011, ed acquisita al prot. n. 10379 del 16.11.2011 del Servizio Ecologia, l'AdB Puglia comunicava il mancato deposito da parte della società API Holding del progetto definitivo e della documentazione integrativa richiesta dal Servizio Energie, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo.

Con nota del 09.12.2011, ed acquisita al prot. n. 11346 del 20.12.2011 del Servizio Ecologia, Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo trasmetteva copia del verbale della conferenza di servizi tenuta in data 27.09.2011.

Con nota del 28.12.2011, ed acquisita al prot. n. 90 del 03.01.2012 del Servizio Ecologia, l'AdB Puglia richiedeva alla società API Holding documentazione integrativa ai fini dell'espressione del proprio parere di competenza.

In data 03.05.2012 la API Holding S.p.A notificava appello al Consiglio di Stato, iscritto al R.G. n. 3507/2012, ai fini dell'annullamento della sentenza del T.A.R. Puglia - Bari n. 1620/2011. Alla data di adozione del presente provvedimento la camera di consiglio per la discussione del suddetto appello risulta rinviata.

Con nota prot. n. 3639 del 04.05.2012 il Servizio Ecologia sollecitava la società API Holding ad ottemperare alla richiesta di integrazioni dell'AdB Puglia; richiedeva, inoltre, alle Amministrazioni ed Enti in indirizzo l'espressione del proprio parere di competenza.

Con nota del 31.05.2012, ed acquisita al prot. n. 4475 del 07.06.2012 del Servizio Ecologia, il Servizio Tutela delle Acque regionale trasmetteva il proprio parere di competenza.

Con nota del 26.06.2012 ed acquisita al prot. n. 5404 del 05.07.2012 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia comunicava che avrebbe rilasciato il proprio parere di competenza a seguito dell'invio della trasmissione da parte della società API Holding della carta archeologica del territorio interessato dall'intervento, già richiesta dalla soprintendenza con nota prot. n. 1524 del 01.02.2012.

Con nota del 27.08.2012, ed acquisita al prot. n. 6989 del 05.09.2012 del Servizio Ecologia, l'AdB Puglia comunicava che, in assenza delle integrazioni richieste, il parere di competenza in merito alla conformità dell'intervento alle prescrizioni del PAI è da intendersi negativo.

Con nota del 13.07.2012 inviata via fax, ed acquisita al prot. n. 5960 del 18.07.2012, la società Novawind Sud S.r.l. (già API Holding) chiedeva al Servizio Ecologia di voler attendere per l'espressione del giudizio di compatibilità in attesa che la società fornisca all'AdB Puglia le integrazioni richieste e comunque non oltre sessanta giorni dal ricevimento della presente nota.

Con nota del 10.09.2012, ed acquisita al prot. n. 7281 del 14.09.2012 la società Novawind Sud S.r.l. (già API Holding) richiedeva ulteriore proroga per il completamento degli studi integrativi.

Con nota prot. n. 7463 del 18.09.2012, il Servizio Ecologia, in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dalla prima richiesta di invio delle integrazioni richieste dall'AdB Puglia (nota prot. 8703/2011)

non concedeva la proroga richiesta dalla società Novawind Sud S.r.l. (già API Holding) (prot. n. 7281/2012).

Il Comitato Reg.le per la VIA nella seduta del 22.01.2013, esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di Ufficio, esprimeva ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011, parere sfavorevole all'intervento proposto per le motivazioni espresse nel parere allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante.

TUTTO CIO' PREMESSO

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 22.01.2013 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., la Società proponente non ha inviato nei termini previsti dalla normativa vigente le proprie osservazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 c.1 della LR 11/2001 e ss. mm. ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,  
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.

VISTA L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art.

45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere del Comitato regionale per la VIA reso nella seduta del 12.02.2013, parere sfavorevole alla valutazione di impatto ambientale per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Troia (FG), località "Cancarro", di potenza totale pari a 44 MW -Proponente: Novawind Sud S.r.l (già API Holding S.p.A.) con sede legale in Via Salaria, 1322 - 00138 Roma;
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, al Comune di Troia, alla Provincia di Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche, VIA e VAS  
Ing. Caterina Dibitonto

---